



Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto





La legge regionale 22/02

- Il giorno 14 settembre 2004 è diventata attuativa la L.R. 16.08.2002 n. 22 che disciplina i processi di autorizzazione all'esercizio e accreditamento
- Disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, pubbliche e private, anche a carattere non lucrativo



Il modello veneto della qualità

La Regione garantisce principi di efficacia, efficienza, equità, pari accessibilità e appropriatezza dell'assistenza (art.1 l.r.22/02) del sistema di offerta veneto.

**Autorizzazione
realizzazione**

**Autorizzazione
esercizio**

**Accreditamento
istituzionale**

**Accreditamento
eccellenza**



La legge 22/02: elementi centrali

Con la legge 22/02 la Regione Veneto ha previsto di monitorare e promuovere la qualità degli operatori del SSSR; ciò ha richiesto di:

- Classificare le diverse tipologie di strutture
- Regolamentare le diverse tipologie classificate attraverso specifici requisiti per essere prima autorizzati e poi accreditati.




I soggetti a cui si applica: la classificazione



- strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od intensivo
- strutture sociali

Su cosa si verificano le strutture: i requisiti





Autorità competenti

Tipologia di strutture	Autorizzazione esercizio	Accreditamento istituzionale
Sanitarie: assistenza ospedaliera	Dirigente Regionale	Giunta Regionale
Sanitarie: Assistenza ambulatoriale	Comune	Giunta Regionale
Socio-sanitarie: Assistenza residenziale e semi-residenziali	Dirigente Regionale	Giunta Regionale
Sociali	Comune	Comune

Autorizzazione all'esercizio: chi è deve richiederla?



Nuove strutture o parti di strutture interessate da lavori di adeguamento

Ambulatori e studi specialistici già in esercizio e privi di autorizzazione

Strutture già autorizzate ed in esercizio (conferma di autorizzazione)

Processo di conferma di autorizzazione

=

Processo di nuova autorizzazione

Autorizzazione all'esercizio: fasi del processo



- **domanda** di autorizzazione con gli allegati previsti ed particolare con **l'autovalutazione** sulle liste di verifica

- **Rispondenza alla programmazione** (Socio sanitaria regionale o attuativa locale) quando è prevista

- **Visita di verifica** del possesso/mantenimento dei requisiti previsti; per la sua effettuazione Regione o Comuni si avvalgono di:
 - 1) proprie strutture tecniche, ove presenti e dotate di competenza;

 - 2) di strutture tecniche dell'Azienda ULSS

 - 3) del Gruppo Tecnico Multiprofessionale (GTM) coordinato dall'ARSS e costituito da facilitatori iscritti nell'Elenco dei Facilitatori.

Autorizzazione all'esercizio: provvedimento finale



<ul style="list-style-type: none">- NUOVE STRUTTURE- STRUTTURE GIA' IN ESERCIZIO E NON ANCORA AUTORIZZATE	<ul style="list-style-type: none">- RILASCIA- NON RILASCIA- SOSPENDE IL RILASCIO *
<ul style="list-style-type: none">- STRUTTURE GIA' AUTORIZZATE ed IN ESERCIZIO	<ul style="list-style-type: none">- CONFERMA- CONFERMA CON PRESCRIZIONI- NON CONFERMA

Il provvedimento ha una durata di 5 anni, ma al venir meno di alcuni requisiti può essere revocato

Accreditamento istituzionale: chi lo richiede e quando



Soggetti coinvolti	Termine presentazione domanda
Strutture già esistenti e provvisoriamente accreditate (art. 22 comma 6 L.R. 22/02)	A richiesta ed entro 90 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio a partire dal 14/09/2007
Strutture nuove e/o già esistenti	A richiesta entro i 5 anni di durata dell'autorizzazione all'esercizio

Accreditamento istituzionale: fasi del processo



- 1) **domanda con allegati** previsti ed in particolare con:
 - Liste di verifica con l'**autovalutazione** su ulteriori requisiti di qualificazione
 - Liste di indicatori per verifica attività svolta e risultati conseguiti (per le strutture non ancora in esercizio tale adempimento è previsto dopo un anno dall'inizio dell'attività)

- 2) **Coerenza della struttura/soggetto con le scelte della programmazione regionale e/o attuativa locale.**

- 3) **Visita di verifica** del possesso degli ulteriori requisiti di qualificazione previsti per l'Accreditamento istituzionale **da parte dell'ARSS, Ente terzo preposto a tale attività con dei valutatori**

- 4) **Verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti dalla struttura/soggetto**

Accreditamento istituzionale: rilascio o diniego



Avviene con provvedimento di:

Giunta Regionale

Per le strutture sanitarie e socio sanitarie

Comune/Comuni associati/Unione di Comuni

Per le strutture dei servizi sociali

L'elenco delle strutture accreditate sarà pubblicato sul BUR del Veneto con periodicità annuale.

Accreditamento istituzionale: durata e rinnovo



- L'accREDITamento ha una durata di 3 anni.
- Rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle prescrizioni assegnate.
- Durante i 3 anni, può essere sospeso o revocato al venir meno delle condizioni.

A più di 18 mesi dall'applicazione della L.R. 22/02



PER LE STRUTTURE SANITARIE

- Le strutture maggiormente interessate in questo primo periodo sono state le strutture di assistenza specialistica ambulatoriale, per le quali scadenza per richiedere il provvedimento di autorizzazione era il 31/12/05
- Sono iniziati i processi di autovalutazione interni alle aziende sanitarie
- Sono stati deliberati diversi provvedimenti per garantire un'omogenea e trasparente applicazione della L.R. 22/02
- Sono stati organizzati diversi gruppi di lavoro per la definizione di requisiti specifici di accreditamento per specialità

A più di 18 mesi dall'applicazione della L.R. 22/02




PER LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI

- L'anno 2005 ha visto un'attività di sperimentazione delle procedure e requisiti in più di 200 strutture (pari a circa il 14% del totale delle strutture presenti in Regione) dell'area anziani, disabili, minori, infanzia, dipendenze.
- Entro giugno 2006 apportiamo le modifiche emerse in seguito alla sperimentazione e diventerà attuativa la L.R. 22/02 anche per le strutture sociali e socio-sanitarie



Le maggiori difficoltà

- Garantire un'omogenea e uniforme interpretazione e applicazione dei requisiti.



E' necessario creare un canale preferenziale di informazione e confronto continuo con gli attori del sistema